

## Conversione del Pignoramento

**COS'E'** La conversione del pignoramento è l'istituto che consente al debitore, senza l'assistenza di avvocato, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, di sostituire agli stessi una somma di denaro che comprende tutto quanto dovuto al creditore per capitale interessi e spese anche dell'esecuzione.

**NORMATIVA** Art. 495 Codice di Procedura Civile

**CHI PUO' RICHIEDERLA** L'esecutato

**DOVE** Tribunale Belluno - Cancelleria Esecuzioni Orario sportello: da lunedì al venerdì  
9:00 – 12:30

**COME SI SVOLGE** L'esecutato deve applicare sull'istanza la marca da bollo ed eseguire il versamento del quinto della somma indicata nel precetto, con assegno circolare intestato al tribunale di Belluno con il numero del procedimento (vedi modulo). Deve depositare domanda ed assegno nella Cancelleria Esecuzioni Mobiliari. Dopo il deposito dell'istanza, il Giudice dell'esecuzione fissa l'udienza e, se il creditore non si oppone, sospende l'esecuzione e determina la somma da versare ed il termine per il versamento. Qualora il debitore non provveda al saldo nel termine stabilito, il Giudice su istanza del creditore dispone la vendita dei beni pignorati e, le somme eventualmente versate, vanno a formare parte dei beni pignorati. Qualora, invece, il debitore provveda all'integrale pagamento, i beni pignorati vengono liberati dal vincolo del pignoramento e rientrano nella disponibilità del debitore.